

## CONDIZIONI

1.° abbonamento e obbligatorio per un anno e costa L. 5. — Pagamenti anticipati — Spedizione a domicilio Un numero separato Centesimi 5

Prezzo delle inserzioni da convenirsi.

## LA PROVINCIA

RASSEGNA DEGLI INTERESSI ECONOMICI

## AVVERTENZE

Per associazioni, inserzioni od altro, rivolgersi alla Direzione del giornale *La Provincia*, presso la Segreteria della Camera di Commercio ed Arti di Trapani. I manoscritti non si restituiscono — Le lettere non affrancate si respingono.

— ORGANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TRAPANI —

Si pubblica il 30 d'ogni mese — Si spedisce alle Camere di Commercio del Regno, ai Municipi della Provincia ed ai giornali che accordano il cambio — Spaccio in Trapani presso il sig. S. Bassi

## ATTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

## I

SUNTO dei verbali delle adunanze

N. XL

A 11 Dicembre 1890

Tornata speciale

Sono presenti i signori Cav Uff Franc. Incagnone *Presidente*, Leonardo Pilati Sammartano, Commendatore Giuseppe Pampelone, Antonino Pace e Michele Cernigliaro *Consiglieri*, Avv. G. Mondini *Segretario*.

Visti e verificati i verbali delle operazioni elettorali 7 Dic u s la Camera procede alla proclamazione degli eletti, riconoscendo Consiglieri Camerali per gli anni dal 1891 al 1894 i Signori.

Cav Antonio Spanò Lazzara rieletto con 2002 voti,

Cav Ing Nunzio Aula rieletto con 2000 voti,

Mario Serrano eletto con 1996 voti,  
Cav Vito Foderà rieletto con 1993 voti,

Giacomo Augugliaro fu Bartolomeo eletto con 1993 voti,

Antonio Pellegrino Vulpetti eletto con 1987 voti

N. XLI

A 16 Dicembre 1890

Tornata straordinaria

Sono presenti i signori Cav Uff F. Incagnone, *Presidente*, Ing Nunzio Aula, *Vice-Presidente*, Pilati-Sammartano, Comm. Pampelone, Pace, Cernigliaro, *Consiglieri*, Avv. Mondini, *Segretario*.

1.° Si procede sulle pratiche d'ordine interno e di contabilità.

2.° Si prende atto delle pratiche fatte dalla Presidenza, sulla questione della gessatura dei vini in ordine al Marsala, in base alle precedenti deliberazioni camerali, ed alla riserva fatta nella tornata 1 Dic ultimo. (*In questo stesso numero pubblichiamo i dettagli della questione*)

3.° Si delega ad una Commissione composta dai signori Consiglieri Pilati Sammartano, Pace e Cernigliaro, lo incarico di provvedere alla compilazione della tabella dei valori delle merci importate ed esportate nella Provincia di Trapani, da servire per le Statistiche doganali.

4.° Sciogliendo la riserva di cui nella tornata 2 corrente, la Camera si costituisce in Sotto-Comitato per l'Esposizione Nazionale di Palermo, invitando con ispecialità il sig. Sindaco di Trapani a partecipare ai lavori corrispondenti, ed aggregandosi tutti quei Signori che in precedenza erano stati invitati.

5.° Si procede alla scelta dei candidati per la composizione della Commissione di sconto presso il Banco di Sicilia.

Il Segretario

AVV. MONDINI

## II

## SOTTO-COMITATO

per l'Esposizione Nazionale di Palermo

## 1.°

A 19 Dic 1890 — *Costituzione del Sotto-Comitato.*

Intervengono i signori Cav Uff Franc. Incagnone, *Presidente* della Camera di Commercio, Cav Antonio Spanò Lazzara, Antonino Pace, Michele Cernigliaro, Leonardo Pilati-Sammartano, *Consiglieri* della Camera, Avv. Giuseppe Mondini, Cav.

Ing Nicolò Adragna, Cav Dr Carmelo Solina, Gaspare Incagnone, Leonardo Cernigliaro.

1.° Si nomina *Presidente Onorario* del Sotto Comitato il Sindaco di Trapani, *Presidente effettivo* il *Presidente* della Camera di Commercio, *Segretario* l'Avv. Giuseppe Mondini.

2.° Si delibera istituire Sezioni locali nelle città di Marsala, Mazzara, Castelvetro, Salemi, Alcamo, Castellammare e Partanna, nominando componenti la Sezione, oltre al Sindaco rispettivo, in Marsala i signori Antonio Spanò Lazzara, Sebastiano Cammareri Scuti, Giuseppe Gordon, Giorgio Rayson e Carlo Gray, in Mazzara i sigg. Conte Burgio di Gazzera, Comm. Vito Favara Verdirame, Giuseppe Hopps, in Castelvetro i signori Dr. Cesare Saporito Ricca, Salvatore Noto, Giuseppe M. Cusumano, in Salemi i signori Giuseppe Giacomazzi, Cav. Leonardo Baviera, Avv. Ignazio Corleo, in Castellammare i sigg. Cav. V. Foderà, Ignazio Galante, Pietro Costamante, in Partanna i sigg. Benedetto Emanuele Patera, Girolamo Patera Polizzi, in Alcamo tre persone da designarsi dal Sindaco.

3.° Si delibera far pratiche presso il Comitato Esecutivo onde ottenere una proroga per la presentazione delle domande di ammissione.

## 2.°

Il giorno 20 Dicembre il *Presidente* del Sotto-Comitato si è rivolto ai signori Sindaci di Marsala, Mazzara, Castelvetro, Salemi, Partan-

na, Castelvetro ed Alcamo, pregandoli di provvedere alla costituzione delle rispettive Sezioni

3°

*Circolare della Presidenza del Sotto Comitato per promuovere il concorso degli Espositori*

Il Sotto-Comitato per l'Esposizione Nazionale di Palermo rivolge un caldo appello agli Istituti d'istruzione, di previdenza e di credito popolare, ai produttori, agli industriali ed ai commercianti della Provincia di Trapani, perchè concorrano direttamente come espositori in questa nuova rassegna dell'attività italiana, alla quale ci invita la patriottica Consorella Siciliana.

Il sentimento di nobile solidarietà che unisce tra loro le Province tutte d'Italia nostra, il bisogno e l'interesse di sempre meglio conoscere ed apprezzare il movimento della produzione nazionale, in tutti i rami di sua manifestazione, la fondata speranza d'istituire un nuovo elemento di fratellvole accordo e di reciproco rispetto tra le varie regioni d'Italia, e finalmente la necessità di contribuire allo studio delle vicende economiche, onde trovarci preparati agli eventi che già accennano alla modificazione del regime degli scambi internazionali, consigliano, anzi additano come un vero dovere, il concorso largo ed intelligente d'ogni ramo di produzione in questa prossima Mostra.

Il Sotto Comitato confida adunque che questo appello verrà secondato nella nostra Provincia, a nessuna seconda per patriottismo, a nessuna seconda per importanza economica.

Con l'augurio pertanto che la S. V. Ill<sup>ma</sup> vorrà prender parte alla prossima Esposizione di Palermo, ed avvertendo che il termine per la presentazione delle domande verrà convenientemente prorogato, il sottoscritto manifesta che presso la Segreteria della Camera di Commercio, sede del Sotto-Comitato, e nelle Sezioni di Marsala, Mazzara, Castelvetro, Partanna, Salemi, Alcamo e Castellammare, presso i rispettivi Municipi, si potranno ottenere tutte le informazioni occorrenti in ordine alla organizzazione della Mostra, e ritirare i moduli per le domande di ammissione.

*Il Presidente*  
F. INCAGNONE

## III

## BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 1891

## S P E S E

| Numero                                    | CAPITOLI DEL BILANCIO                  | Allegati | STANZIAMENTI            |    |                   |    |
|---|--|----------|-------------------------|----|-------------------|----|
|   |  |          | del precedente Bilancio |    | del Bilancio 1891 |    |
| <b>TITOLO I — Spese effettive</b>         |  |          |                         |    |                   |    |
| <b>Categoria I — Spese ordinarie</b>      |  |          |                         |    |                   |    |
| a) <i>Oneri e spese patrimoniali</i>      |  |          |                         |    |                   |    |
| 3   | Imposta fondiaria                      | A        | 102                     | 41 | 102               | 41 |
| 4   | Ricchezza mobile sulla rendita         | B        | 264                     | •  | 264               | •  |
| 5   | Manutenzione di stabili                | C        | 500                     | •  | 4631              | 75 |
| b) <i>Spese di amministrazione</i>        |  |          |                         |    |                   |    |
| 6   | Stipendi                               | D        | 7010                    | •  | 7010              | •  |
| 8   | Fondo pensioni                         | E        | 2500                    | •  | 2500              | •  |
| 10  | Manutenzione di mobili                 | F        | 100                     | •  | 100               | •  |
| 11  | Spese di scrittoio, illuminazione, etc | G        | 1200                    | •  | 1200              | •  |
| 12  | Pubblicazione atti della Camera        | H        | 1000                    | •  | 1000              | •  |
| 13  | Spese di percezione etc                | I        | 1450                    | •  | 1450              | •  |
| 14  | Biblioteca                             | L        | 600                     | •  | 600               | •  |
| c) <i>Servizi ordinari della Camera</i>   |  |          |                         |    |                   |    |
| 19  | Statistica, e relazione                | M        | 2000                    | •  | 2000              | •  |
| d) <i>Incremento a studi etc</i>          |  |          |                         |    |                   |    |
| 20  | Rappresentanze di commercio all'estero | N        | 300                     | •  | 200               | •  |
| 21  | Scuole ed Istituti                     | O        | 6000                    | •  | 6130              | •  |
| 22  | Concorsi ad Esposizioni                | P        | 1666                    | 70 | 1668              | •  |
| 23  | Musei campionari al Plata              | Q        | 500                     | •  | 200               | •  |
| 24  | Premi d'incoraggiamenti diversi        | R        | 1500                    | •  | 1500              | •  |
| 25  | •                                      | S        | 21                      | 45 | 21                | 45 |
| e) <i>Spese ordinarie diverse</i>         |  |          |                         |    |                   |    |
| <b>Categoria II — Spese straordinarie</b> |  |          |                         |    |                   |    |
| f) <i>Altre spese</i>                     |  |          |                         |    |                   |    |
| 33  | Fondo per le spese imprevedute         | T        | 1875                    | 24 | 4023              | 94 |
| 34  | Fondo di riserva                       | U        | 2000                    | •  | 2000              | •  |
| <b>TITOLO IV — Partite di giro</b>        |  |          |                         |    |                   |    |
| 39  | Ritenute sugli stipendi                | Z        | 765                     | 08 | 765               | 08 |
| 40  | Rimborsi                               | K        | 67                      | 98 | 67                | 98 |
| Totale generale delle spese               |  |          | 34022                   | 56 | 38174             | 31 |

## E N T R A T E

| Numero                                 | CAPITOLI DEL BILANCIO              | Allegati | STANZIAMENTI            |    |                   |    |
|--|------------------------------------|----------|-------------------------|----|-------------------|----|
|  |                                    |          | del precedente Bilancio |    | del Bilancio 1891 |    |
| <b>TITOLO I — Entrate effettive</b>    |                                    |          |                         |    |                   |    |
| <b>Categoria I — Entrate ordinarie</b> |                                    |          |                         |    |                   |    |
| a) <i>Rendite patrimoniali</i>         |                                    |          |                         |    |                   |    |
| 2                                      | Interessi sul Consolidato italiano | A        | 2000                    | •  | 2000              | •  |
| 4                                      | Idem di fondi in conto corrente    | B        | 60                      | •  | 60                | •  |
| c) <i>Tasse e dritti camerale</i>      |                                    |          |                         |    |                   |    |
| 10                                     | Sovrimposta di ricchezza mobile    | C        | 9000                    | •  | 9000              | •  |
| 12                                     | Tasse sulle polizze di carico      | D        | 15000                   | •  | 15000             | •  |
| 14                                     | Dritti sugli atti della Camera     | E        | 10                      | •  | 10                | •  |
| <b>TITOLO III.</b>                     |                                    |          |                         |    |                   |    |
| 19                                     | Residui attivi                     | F        | 7119                    | 50 | 11271             | 25 |
| <b>TITOLO IV — Partite di giro</b>     |                                    |          |                         |    |                   |    |
| 20                                     | Ritenute sugli stipendi            | G        | 765                     | 08 | 765               | 08 |
| 21                                     | Rimborsi                           | H        | 67                      | 98 | 67                | 98 |
| Totale generale delle entrate          |                                    |          | 34022                   | 56 | 38174             | 31 |

Approvato dalla Camera il 13 Novembre 1890  
Approvato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con Decreto del 4 Dicembre 1890.

## RIASSUNTO DEGLI ALLEGATI DIMOSTRATIVI

## SPESE

*All C* — Al Cap 5 sono attribuite L. 4951 in più dello stanziamento precedente, e sono quelle stesse che la Camera destinò per sopprimere alle spese occorrenti pel prospetto ai locali camerati.

*All N* — Lo stanziamento di L. 200 nel Cap. 20, rappresenta il sussidio annuo che la Camera paga per sopprimere alle spese delle Rappresentanze commerciali all'estero.

*All O* — Nel Cap 21 sono stanziati L. 6150 (cioè L. 150 in più del precedente Bilancio), rappresentano i seguenti sussidi: Alla Provincia pel mantenimento dell'Istituto Tecnico previo impianto dell'insegnamento di Mercologia, L. 3000, al Municipio di Trapani pel mantenimento dell'Istituto Nautico L. 1000; allo stesso pel mantenimento delle Scuole di Arti e Mestieri, L. 2000, al Municipio di Salemi, idem, L. 150.

*All P* — Sussidio ultima rata delle L. 5000 concesse, in favore dell'Esposizione di Palermo.

Per gli altri Capitoli non occorre alcuna dimostrazione e lo stesso per Capitoli delle Entrate.

Il Segretario  
AVV. MONDINI

ALLEGATO AI VERBALI 2 DICEMBRE 1890

### Relazione sull'ampiezza del mare territoriale agli effetti della pesca

Pel retto e completo intendimento della questione, bisogna premettere che l'art. 16 del Regolamento sulla pesca modificato in parte dal R. Dec. 30 Nov. 1884 contiene due divieti speciali per l'uso delle reti a strascico: il primo riguarda le reti tratte da galleggianti semplici, ed in massima il divieto è temporaneo, cioè dal 1° Dicembre al 1° Maggio successivo sino a un miglio marittimo da ogni punto della costa; tranne che in tale estensione il mare non risulti essere poco profondo, nel quale caso il divieto si limita per una estensione sino a raggiungere otto metri di profondità.

Il secondo divieto è invece assoluto, e riguarda le reti a strascico tratte da battelli a vapore il cui uso è vietato in ogni tempo nell'ambito del mare territoriale.

È precisamente sull'interpretazione da darsi a questo divieto, e quindi sulla estensione da attribuirsi al mare territoriale che versa il quesito proposto dal signor Ministro all'on. Capitaneria locale, e da questa alla Commissione Compartimentale ed alla Camera di Commercio.

Or, siccome la Camera si è più volte occupata delle reti a strascico, e specialmente del tartaronazzo, invocando mi-

sure di assoluta proibizione per questo ultimo, e utile esporre sommariamente i precedenti.

Con deliberazione del 21 Marzo 1875 la Camera, sulle istanze dei pescatori di Trapani, chiedeva al Ministero che fosse proibito in ogni tempo l'uso del tartaronazzo, rete a strascico speciale del nostro Compartimento, la quale per la sua ampiezza, e quindi per la profondità che poteva raggiungere produce danni considerevoli alla riproduzione dei pesci.

Questa identica deliberazione fu riprodotta a 8 Marzo 1887, e finalmente a 28 Agosto 1888, quando la Camera, interpellata dal sig. Ministro sulle modificazioni da apportare all'art. 16 del Regolamento in ordine al divieto temporaneo dell'uso delle reti a strascico, opinò che tal divieto dal 1° Dic. dovesse estendersi a tutto il Maggio successivo.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dopo varie istruzioni ed inteso il parere della Commissione consultiva, rispose alla Camera che la rete tartaronazzo, corrispondente a quella della « ragno » e da comprendersi tra quelle a strascico, per le quali vigeva il divieto temporaneo di cui all'art. 16 del Regolamento, indi modificato.

Questi precedenti servono a facilitare la soluzione dell'odierno quesito, nel senso che fanno emergere il fatto che per propria convinzione la Camera, facendo eco alle rimostranze delle persone competenti ed interessate, ha in periodi diversi opinato perché fosse assolutamente vietato in ogni tempo, ed in ogni profondità di mare l'uso di una rete a strascico speciale, che per la sua ampiezza riusciva seriamente nociva alla propagazione dei pesci.

Questo premesso il quesito odierno, crede il referente, presentasi dal lato di fatto di facile risoluzione. Dappoiché, stando in fatto che la Camera ha tante volte opinato perché fosse vietato l'uso di una rete a strascico speciale che per la sua ampiezza giunge a grande profondità, con più ragione sarà tratta ad opinare che sia mantenuto il divieto che colpisce l'uso delle reti a strascico tratte da battelli a vapore nel mare territoriale. Ed è evidente. Se il tartaronazzo, comunque tratto da galleggianti ordinari e ritenuto nocivo, appunto per le grandi profondità che raggiunge, con più ragione deve ritenersi nocivo, ed anche più sensibilmente, l'uso di qualunque rete a strascico tratta da galleggianti a vapore nel mare territoriale.

Ma la risoluzione del quesito dal lato di fatto, non può far trascurare la questione di dritto che è stata posta dal Ministero della Marina.

L'estensione da attribuirsi al mare territoriale, è veramente una questione di dritto marittimo, e come tale dovrebbe essere risolta. Ne vale obiettare che essa possa considerarsi semplicemente in riguardo al fatto, cioè allo esame dell'interesse economico che vuoi col divieto salvaguardare e dell'estensione da attribuirsi a questo interesse. Come non vale il fare distinzioni tra mare e mare, ed accennare appunto alle contingenze speciali in cui si trova la pesca nell'Adriatico. Bisogna invece tener presente che se per concedere una malintesa agevolazione si venisse oggi a limitare l'estensione da attribuirsi al mare territoriale, domani lo Stato, in seguito alla scoperta di un banco di corallo o di spugne, od anco per una questione di pesca, potrebbe trovarsi in qualche imbarazzo internazionale.

Dunque la questione deve risolversi dal punto di vista del dritto marittimo, e per dritto marittimo, non che per trattati internazionali e per l'opinione comune dei pubblicisti, mare territoriale è quello che lambisce il territorio di uno Stato, sino a una distanza che la teoria assegna alla gittata del proiettile di un cannone posto sulla riva, e la pratica designa più sensibilmente in base a regole universalmente accertate e reciprocamente garantite tra le potenze.

Pare dunque che non possa equivocarsi sul retto intendimento dell'ultimo comma dell'art. 16, pare che non possa giuridicamente assegnarsi al mare territoriale una estensione minore di quella che realmente e secondo il Dritto Internazionale marittimo possiede.

Che se poi si volesse, appunto per limitare l'estensione del divieto, adoperare un'altra dizione, anziché quella di mare territoriale, oggi adoperata, la questione cambia di aspetto. Non si tratta più di interpretazione, ma di modificazione del Regolamento, e per far questo dovrebbe prima assodarsi scientificamente e praticamente che l'uso delle reti a strascico tratte da battelli a vapore cessi a una data distanza della riva di esser nocivo. Ma su questo la Camera di Commercio di Trapani non potrebbe assolutamente, stando ai precedenti, prestare la propria adesione, salvo il caso che non sieno sopravvenuti fatti nuovi, tali da modificare le sue precedenti convinzioni.

Trapani, 27 Nov. 1890

AVV. MONDINI  
Segretario Relatore

### INTERESSI ENOLOGICI

Torna nuovamente ad agitarsi una gravissima questione che grandemente interessa la più cospicua produzione agricola ed industriale di queste nostre contrade: il divieto che colpisce la vendita dei vini gessati oltre il 20/100 contenuto nell'art. 141 del Regolamento 3 Agosto 1890 sulla vigilanza igienica degli alimenti, delle bevande, etc.

In una recente rimostranza del 4 corrente, N. 2590, questa Camera ebbe già a rassegnare al Governo le ragioni per

le quali erasi indotta ad appoggiare il ricorso dei negozianti di Genova, sul tema medesimo del Regolamento 3 Agosto 1890, e sulle gravi condizioni alle quali era stato sottomesso il commercio dei vini. La questione odierna è anche più grave e più importante, perchè concerne non solo il commercio dei vini, argomento nel quale siamo solidali coi negozianti e coi consumatori d'ogni regione italiana, ma anche la produzione agricola e industriale di essi vini, produzione che rappresenta la più importante risorsa delle nostre contrade.

La questione ha una doppia portata: i vini naturali e quelli di lusso, e per entrambi questi prodotti consiste nella completa sconcordanza delle disposizioni dell'art. 141 del Regolamento predetto, con la Legge relativa non che con le risultanze della scienza e della pratica.

Sin dal Settembre 1887, epoca nella quale s'inizio in Italia la campagna contro la gessatura dei vini, questa Camera richiamo l'attenzione del R. Governo sul retto intendimento di ciò, che la scienza e la pratica aveano stabilito sulla innocuità o meno del sistema, da tempo immemorabile vigente nelle nostre contrade, della gessatura dei vini. Allora la questione era tuttavia abbastanza dibattuta, oggi invece più non è lecito dubitare dell'assoluta innocuità di questo processo, sanzionata come è da una pratica costante e remotissima, e soprattutto dai responsi della scienza, di cui si è fatto interprete il Consiglio superiore di Sanità, da noi, ed in Francia anche il Governo. E si noti che nei rapporti internazionali stessi, in Tunisi, essa questione è stata risolta, accordando ai vini gessati un massimo di tolleranza del 4  $\frac{1}{2}$  0/100.

Ma, pur facendo astrazione di ciò, quel che è da rilevare in atto, consiste in questo che il Regolamento 3 Ag. 1890 contiene nel suo art. 141 un divieto che non ha alcun riscontro nella Legge. Infatti la legge parla delle adulterazioni, quelle considerate nocive alle salute, le proscrive irremissibilmente, quelle non nocive, cioè che abbiano in qualsiasi modo variato le sostanze alimentari o le bevande, le permette, purché annunziate nel fatto della vendita (articolo 42 Legge 22 Dicembre 1888 - e 406 Regolamento 5 Ottobre 1889). Or la gessatura non adultera la composizione del vino, non solo per le ragioni scientifiche sopra ricordate ma anche perchè il vino naturale contiene sempre una data quantità di solfato potassico, e qualche volta in misura superiore al 2 0/10. Nelle nostre contrade, per esempio, è accertato che i vini di Castelvetro, comunque non gessati, contengono naturalmente, grazie al terreno ove son piantati i vitigni che lo producono, una quantità non indifferente di tale solfato. Si vorrà dunque dare in modo assoluto l'ostracismo ai nostri vini, solo perchè contenenti del solfato? Questi vini rimarranno pur sempre liberamente smerciati nei nostri mercati, saran loro preclusi i mercati del Continente non è questa una diversità di trattamento che testimonia contro l'equità del provvedimento proibitivo?

Le conseguenze sarebbero troppo gravose per noi, e quindi sentiamo il dovere di essere franchi ed espliciti nell'invocare l'intervento del Governo. E oramai tempo che cessi assolutamente in Italia l'incertezza sulla questione della gessatura dei vini, e tempo che fondatamente si dichiari, a base scientifica, se o meno l'uso inveterato della gessatura dei vini, ed anche la presenza del solfato potassico nei nostri vini, dovuta a cause naturali sia o pur no nociva. Soprattutto è tempo di eliminare il dubbio che la questione abbia piuttosto l'indole del tornaconto, in una lotta tra i nostri vini alcoolici, oramai più accetti nei mercati del Continente, e i vini più leggeri che non incontrano più l'antico favore.

Ma se questo non vuol farsi nel momento, ciò che l'equità consiglia assolutamente è di mettere in perfetto accordo il Regolamento 3 Agosto 1890 con la legge. Nessuna disposizione, nessun concetto della legge permette che i vini gessati oltre il 2 0/100 sieno dichiarati adulterati, tutto al più non potrebbe che applicarsi per essi la disposizione dello art. 106 del Regolamento 5 Ottobre 1890 la quale prescrive che le sostanze, comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, siano vendute con l'indicazione della variazione subita.

In rapporto al Marsala poi la questione è anche più esplicita.

L'art. 141 del Regolamento 3 Agosto 1890 mantiene in favore dei vini di lusso, in via temporanea, la disposizione della Circolare Ministeriale 6 Ott. 1887. Vale a dire, stando, all'interpretazione letterale dell'articolo, in favore di questi vini, e per cinque mesi circa, si mantiene quella tolleranza che al postutto non avrebbe potuto negarsi! C'è da rallegrarsene, invero, si da un beneficio che non poteva, in qualsiasi modo cancellarsi, perchè precedentemente accordato!

Ma astrazione fatta di tale osservazione, da cui risulterebbe, per lo meno, l'inutilità della disposizione, laonde e da presumersi che non questa era l'intenzione dell'ispiratore del Regolamento, non potendo ammettersi che si conceda un favore, per un termine che va a scadere così presto, per vini Marsala ben altre ragioni sono da rassegnare al R. Governo, perchè provveda al riparo.

Anzitutto, equiparare in rapporto al divieto, i vini comuni a quelli di lusso, porterebbe questa stranissima conseguenza, che la Camera nostra fece a suo tempo rilevare nel 1887, cioè che contemporaneamente si tollera per una data qualità di vini un consumo come quattro o cinque, e si vieta per un'altra qualità un consumo come uno di solfato potassico. Infatti tra il consumo medio individuale del Marsala e quello del vino comune, vi ha la proporzione di uno a quattro o cinque, senza parlare del fatto che mentre il vino comune, bevuto a litri, ha un consumo immensamente largo ed esteso, il Marsala è bevuto a bicchieri, da un numero ristretto di persone.

In secondo luogo, è a riflettere al fatto che il Marsala si mette in commercio

dopo 4 o 5 anni dalla produzione del vino naturale di cui si servono gli Stabilimenti, e quindi che per principio assoluto di dritto, non è giustificabile il divieto che colpisce oggi un prodotto appunto per le qualità che aveva quattro o cinque anni addietro, cioè in un'epoca quando nessuna misura proibitiva colpiva tali qualità.

Laonde è evidente che per vini di Marsala o si deve riconoscere l'inapplicabilità del divieto della gessatura oltre il 2 0/100, o si deve, sempre ed in ogni caso, accordare un periodo di tolleranza di 4 o 5 anni almeno, ritenuto che alla confezione del Marsala han concorso i vini naturali di quest'anno, nel quale non fu applicata la misura proibitiva.

E per altro, anche quando non si creda di dichiarare in favore del Marsala l'inapplicabilità del divieto, giustizia vuole, e l'interesse di una nobile ed importantissima industria consiglia, che il limite tollerato di gessatura per vini di lusso sia fissato almeno al 5 0/100, e ciò in base alla considerazione che il consumo individuale del Marsala sta a quello del vino comune nella proporzione di uno a cinque.

Riassumendo: Nell'interesse della giustizia, per sentimento di equità distributiva, per non rovinare completamente un ramo così cospicuo della nostra produzione naturale ed industriale, la nostra Camera ha insistito nel chiedere:

1. Che sia dichiarata innocua la gessatura dei vini — innocua perchè così la ritiene la scienza, perchè così la pratica ha dimostrato, perchè la gessatura non è un'adulterazione, mentre tutti i vini naturali contengono in certa misura il solfato potassico, ed alcuni, come quelli di Castelvetro, in quantità piuttosto rilevante.

2. Che in ogni modo, invece che il divieto e la dichiarazione di adulterazione, per vini gessati oltre il 2 0/100 sia applicato il disposto dell'art. 106 del Regolamento 5 Ottobre 1889.

E per vini di Marsala in particolare, per quali questa Camera ha uno speciale interesse di levar la voce, trattandosi di un'industria quasi esclusivamente esercitata nel suo distretto.

1. Che sia esplicitamente dichiarata inapplicabile la disposizione che proibisce la vendita dei vini gessati oltre il 2 0/100.

2. Che almeno il limite massimo tollerabile di gessatura sia elevato al 5 0/100.

3. Ed in linea subordinata, ove veruno dei due voti anzidetti possa accogliersi, che almeno il termine di tolleranza accordato dalla Circolare ministeriale 6 Ottobre 1887, sia esteso ad altri 5 anni.

Siamo intanto informati che il Governo ha l'intenzione di prendere a cuore la rimostranza che abbiamo illustrato. Facciamo dunque plauso, augurandoci che la misura di giustizia riuscirà in modo conforme ai nostri desideri.

VINCENZO SARACENI, Gerente respons.

Tipografia Giuseppe Gervasi Modica